



CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Deliberazione n. 0307 del 01/12/2011

OGGETTO: Modifica del Regolamento per il Servizio Comunale di trasporto scolastico, già approvato con propria precedente deliberazione n. 149 del 30 marzo 2010, limitatamente agli Articoli 14, 15 e 16.

L'anno 2011, e questo dì 1 del mese di dicembre alle ore 18:15 in Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

geom. Gianfranco Gaggero	Presente
dott. Giovanni Amoretti	Presente
dr. Nicola Falciola	Presente
geom. Emilio Broccoletti	Presente
dott. Claudio Baudena	Presente
dr. Antonello Ranise	Presente
rag. Luca Volpe	Presente
sig. Antonio Gagliano	Assente
dott. Alessandro Falciola	Presente

Quindi sono presenti Assessori N. 8

Sono assenti Assessori N. 1.

Presiede l'adunanza il Dott. Paolo STRESCINO, Sindaco

Assiste il sottoscritto Dott. Sergio ROGGEROV. Segretario Generale Agg. del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la sussistenza del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visti:

- l'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative rientranti nell'accezione "assistenza scolastica", da svolgersi secondo le modalità previste dalla legislazione regionale;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ad oggetto "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, ad oggetto "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- il D.M. 31 gennaio 1997, ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- l'articolo 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- il D.M. 13 gennaio 2004 ad oggetto "Modificazioni al D.M. 18 aprile 1977 concernente le caratteristiche costruttive degli scuolabus";
- la L.R. n. 15/2006, parzialmente modificativa della L.R. n. 23/1980, in tema di assistenza scolastica attribuita agli Enti Locali;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 344 del 6 luglio 1999 e n. 524 del 2 settembre 2002, esecutive, sulla organizzazione dei servizi scolastici e del trasporto scolastico comunale nonché la successiva deliberazione n. 149 del 30 marzo 2010 con cui veniva approvato il "Regolamento per il servizio comunale di Trasporto Scolastico", applicato a partire dall'anno didattico 2010-2011;

Preso atto che, come risulta dal carteggio conservato agli atti, la Ditta Riviera Trasporti S.p.a. che attualmente gestisce il servizio comunale di Trasporto Scolastico, ha comunicato al Settore V-Servizio 5.3, committente, che, in forza di consolidata giurisprudenza in materia che sancisce la responsabilità civile e penale del conducente di scuolabus, gli Autisti R.T. non intendono più assumersi l'onere di lasciare i minori trasportati alle fermate degli Scuolabus senza la presenza di adulti responsabili del ritiro, imponendo di fatto una modifica del Regolamento di cui sopra laddove, agli articoli 14, 15 e 16, si parla di "Manleva" e di "Non Manleva" di responsabilità dell'Autista nei confronti del minore alla discesa della fermata a seconda che la Famiglia Utente si impegni ad essere presente o meno a tale fermata;

Dato, in effetti, atto che, con una recente sentenza, la Cassazione penale ha affermato che *"il conducente di uno scuolabus ha il dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo al fine di garantire la sicurezza dei minori che gli sono affidati per il trasporto, non solo durante le fasi preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo, ma altresì in quella ulteriore dell'attraversamento della strada, quando alla fermata gli stessi minori non siano presi in consegna dai genitori o da altri soggetti da loro incaricati"* (Cass. 11.8.2007, n. 32822);

Acclarato che, con questa pronuncia, la Corte ha completamente sovvertito l'orientamento contrario che aveva seguito circa vent'anni fa, quando aveva stabilito che *"il conducente di uno scuolabus, pur dovendo usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa dei bambini (assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità), non potendo fare affidamento sul comportamento prudente e responsabile dei piccoli, risponde delle (sole) situazioni pericolose alla incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa inerente alle fasi del trasporto, ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo, ma non anche delle situazioni di pericolo che nelle fasi precedenti o successive al trasporto siano determinate da causa diversa, attribuibile alla vittima o a terzi, non ricollegabili casualmente, ma solo occasionalmente, al comportamento del conducente medesimo"* (Cass. 13.9.1988, n. 9212; idem, in precedenza, Cass. 29.9.1987, n. 10201);

Rilevato che, con ciò, la Cassazione penale si è allineata alla giurisprudenza civile che nel frattempo si era affermata, laddove si era ritenuto che *"nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo 'scuolabus', gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l'addetto al servizio di accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada)"* (Cass. 3.3.2004, n. 4359);

Rammentato come la Cassazione penale, in ogni caso, già aveva lasciato intendere un mutamento di rotta su questo specifico problema, ragionando in tema di abbandono di minore (reato previsto dall'art. 591 codice penale), quando aveva affermato che integra tale fattispecie *"la condotta del conducente dell'autobus di una scuola che lascia un piccolo alunno a terra con l'effetto di causarne il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentato dalle condizioni di luogo e di tempo (pioggia battente in atto e strada a scorrimento veloce fuori dal centro urbano)"* (Cass. 27.2.2004, n. 8833);

Ritenuto che un autista di scuolabus, che riceve in affidamento minori infraquattordicenni (per i quali vige la presunzione di incapacità di intendere di volere), durante l'espletamento del suo servizio, non può ovviamente "abbandonare" i piccoli in quanto sottoposti alla sua vigilanza e custodia fino a quando non abbiano raggiunto una sufficiente condizione di sicurezza, ossia il marciapiede o il margine della strada. La discesa in strada, infatti, implica una situazione di pericolo potenzialmente non gestibile da parte del bambino. Il conducente, pertanto, materialmente, ha l'onere di chiedere al minore se deve attraversare la strada (posto che potrebbe avere la necessità di raggiungere il lato opposto a quello in cui lo scuolabus ha effettuato la fermata), fermarsi ad osservare le condizioni del traffico onde valutare se il piccolo possa attraversare e dargli l'okay, e, nei casi di traffico congestionato, anche scendere dal mezzo per compiere l'operazione con la maggiore avvedutezza possibile;

Ravvisato, inoltre, che l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo "scuolabus", dato in appalto ad un privato dal Comune, come nel caso di specie, configuri un'ipotesi in cui il *"committente non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da uno dei minori fruitori del servizio, del quale sia stato ritenuto responsabile l'autista del mezzo, a meno che non siano riscontrabili a carico del suddetto comune specifiche violazioni del principio del 'neminem laeder', quali il tralasciare completamente ogni sorveglianza sulle modalità di esecuzione del servizio, ovvero non sia configurabile una responsabilità per culpa in eligendo, per aver affidato lo svolgimento del servizio ad una impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente o infine quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del rapporto abbia agito da 'nudus minister', privo di qualsiasi autonomia"* (Cass. 10.8.2004, n. 15408);

Considerato, infine, che risultando il conducente dello scuolabus titolare di un rapporto di lavoro subordinato con R.T., ai sensi dell'articolo 2049 del Codice civile, il fatto illecito commesso dal primo, dipendente di una persona giuridica, implica la responsabilità civile di quest'ultima. Ne consegue che sia l'ente che il conducente dello scuolabus possono risultare solidalmente responsabili per i danni patiti da terzi ed in particolare dagli studenti che usufruiscono del servizio di scuolabus;

Condivise, pertanto, per le motivazioni sopra espresse ed anche al fine di scongiurare un'interruzione del servizio ad anno scolastico avviato, le riserve manifestate da R.T. in merito alla prosecuzione di un servizio, fortemente responsabilizzante, senza che intervenga una modifica al vigente Regolamento di servizio che preveda che l'ammissione al servizio di trasporto sia subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale;

Ritenuto, dunque, di dover modificare gli articoli 14, 15 e 16 come segue, fermo restando che rimane invariato il resto dell'articolato:

“Articolo 14

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 15

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo articolo.

Articolo 16

L'ammissione al servizio di trasporto è subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari (esplicitata per iscritto sul Modulo di iscrizione al servizio) a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.

I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio.

Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso adeguata struttura, che sarà annualmente individuata a cura del competente ufficio comunale, o in casi di chiusura di questa, presso il Comando della Polizia Municipale.

E' prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata dello scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.

Per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. L'autista dovrà comunque seguire la procedura di cui sopra (accompagnamento presso struttura individuata dal Comune) nel caso di evidente ed oggettiva situazione di pericolo.

L'Amministrazione comunale non si assume comunque alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.”;

Visto il parere favorevole formulato dal suddetto Dirigente, Dott.ssa Sonia Grassi, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, Dott. Alessandro Natta, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che limita gli ambiti di competenza della Giunta Comunale;

lo Statuto della Città di Imperia ed il Regolamento di contabilità, vigenti;

il Bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1) per le motivazioni espresse nelle premesse, di modificare il Regolamento per il Servizio Comunale di trasporto scolastico, già approvato con propria precedente deliberazione n. 149 del 30 marzo 2010, limitatamente agli Articoli 14, 15 e 16, il cui testo risulta dunque essere il seguente:

“Articolo 14

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 15

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo articolo.

Articolo 16

L'ammissione al servizio di trasporto è subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari (esplicitata per iscritto sul Modulo di iscrizione al servizio) a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.

I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio.

Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso adeguata struttura, che sarà annualmente individuata a cura del competente ufficio comunale, o in caso di chiusura di questa, presso il Comando della Polizia Municipale.

E' prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata dello scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.

Per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. L'autista dovrà comunque seguire la procedura di cui sopra (accompagnamento presso struttura individuata dal Comune) nel caso di evidente ed oggettiva situazione di pericolo.

L'Amministrazione comunale non si assume comunque alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.”

- 2) di demandare al Dirigente del Settore V-Servizio 5.3 l'adozione di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti ivi compresi la notifica a tutte le Famiglie, utenti del servizio, dell'intervenuta modifica regolamentare, la sottoscrizione della nuova modulistica con relativa assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale (condizione indispensabile per accedere e fruire del servizio), il rimborso, in caso di rinuncia al servizio in argomento, di quanto già corrisposto in via di anticipazione per il periodo gennaio-giugno 2012;
- 3) di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia;
- 4) di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia contestualmente all'apposizione della firma digitale e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**
